

		SENT. N. 28/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Tammaro MAIELLO	Presidente	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
	Andrea GIORDANO	Referendario	
	ha pronunciato la seguente		
		SENTENZA	
	Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46174 del registro di segreteria,		
	promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:		
	- R.V. GROUP srl , c.f. e p. iva 02039370396, in persona del legale		
	rappresentante <i>pro tempore</i> ;		
	- RICCI Silvana , nata a Strasburgo (Francia) il 7.6.1958, c. f.		
	RCCSVN58H47Z110M;		
	Visto l'atto di citazione;		
	Visti gli altri atti e documenti di causa;		
	Uditi , nell'udienza pubblica del 6 marzo 2024, tenuta con l'assistenza della		
	segretaria dott.ssa Roberta Onorati, il relatore consigliere Riccardo Patumi e		
	il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Daniela		
	Cimmino. Non costituite le convenute.		
		FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato in data 24 ottobre 2023, la Procura		
			1

regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la R.V. Group srl e la sig.ra Silvana Ricci, suo amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore* per il mancato riversamento al Comune di Ravenna dell'imposta di soggiorno riscossa dal 2013 al 2017 a carico degli ospiti delle due strutture ricettive gestite dalla R.V. Group: l'Hotel Le Conchiglie, situato in Marina Romea e l'Hotel Bella Romagna, ubicato in Casalborgorsetti, entrambe frazioni di Ravenna.

In particolare, indagini delegate alla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Ravenna, hanno consentito di accertare l'omesso riversamento dell'imposta di soggiorno riscossa a carico degli ospiti dell'Hotel Le Conchiglie tra il secondo trimestre del 2013 e il terzo trimestre del 2014, nonché di quella riscossa dai clienti dell'Hotel Bella Romagna dal secondo trimestre del 2013 a tutto il 2017.

Le imposte in questione erano state, peraltro, oggetto di presentazione, al Comune di Ravenna, delle previste dichiarazioni trimestrali.

Allo scopo di recuperare le imposte di soggiorno di cui sopra, la Ravenna entrate spa, affidataria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di Ravenna, ha dapprima intimato il versamento delle imposte, quindi emesso ingiunzioni di pagamento nei confronti della R.V. Group.

La R.V. Group ha ottenuto la rateizzazione di quanto dovuto; tuttavia, dopo aver pagato alcune rate (le prime dieci in riferimento al debito maturato per le imposte di soggiorno riscosse dall'Hotel Conchiglie e le prime nove per l'Hotel Bella Romagna), ha interrotto i pagamenti.

Ne è conseguita la revoca della rateizzazione e l'emissione di nuovi avvisi di intimazione.

SENT. N. 28/2024/R

Le imposte di soggiorno riscosse dall'Hotel Bella Romagna relative agli anni 2018 e 2019 sono invece attualmente oggetto di pagamento rateizzato e, quindi, Parte pubblica non ha agito per esse.

La Procura regionale afferma che il mancato riversamento delle imposte di soggiorno ancora dovute configurerebbe un'ipotesi di responsabilità erariale, per un ammontare del danno quantificato in complessivi 25.022,49 euro (euro 12.091,08 euro relativi all' Hotel Le Conchiglie e 12.931,41 euro aventi a oggetto l'Hotel Bella Romagna).

A seguito di inviti a dedurre le odierne convenute non hanno chiesto di essere audite, ma hanno depositato deduzioni scritte, che la Procura non ha ritenuto sufficienti a superare la contestazione di responsabilità.

L'Accusa assume innanzitutto che vi siano i presupposti per affermare la sussistenza di un **rapporto di servizio** tra le odierne convenute e l'Amministrazione, conseguente alla esternalizzazione della riscossione dell'imposta di soggiorno, con relativo obbligo di riversamento in favore dell'ente locale, disposta con regolamento del Comune di Ravenna approvato con delibera del Consiglio comunale n. 164, del 13 dicembre 2012. Richiama giurisprudenza di questa Sezione che ha riconosciuto tale rapporto tra le amministrazioni comunali e i titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell'imposta di soggiorno anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77.

Afferma che alla responsabilità della società titolare delle strutture ricettive si affiancherebbe a quella personale e diretta della signora Silvana Ricci alla quale, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante dalla R.V.

GROUP, risalirebbero concretamente le condotte causative di danno imputate

alla società per il principio dell'immedesimazione organica. Richiama, in

proposito, giurisprudenza sia della Corte Suprema, che della Corte dei conti.

Afferma, inoltre, l'**antigiuridicità** delle condotte conseguenti all'omesso

riversamento delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture ricettive

gestite dalla R.V. Group, e ritiene che l'**elemento psicologico** andrebbe

ravvisato nel dolo, per non essere stata riversata l'imposta intenzionalmente.

Individua, infine, il **danno** che sarebbe stato cagionato negli importi non

riversati, che integrerebbero per il Comune di Ravenna una minore entrata

tributaria, la quale dovrebbe essere risarcita dai convenuti con il vincolo della

solidarietà passiva, in ragione del carattere doloso che avrebbe caratterizzato

le condotte illecite.

Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura contabile ha chiesto che le odierne

convenute siano condannate in solido a pagare, in favore del Comune di

Ravenna, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo

complessivo di 25.022,49 euro, ovvero quello diverso ritenuto di giustizia da

questa Sezione, oltre alla rivalutazione monetaria dal giorno di scadenza dei

singoli trimestri per i quali è stato omesso il riversamento dell'imposta di

soggiorno e agli interessi legali sino al momento della integrale soddisfazione;

con condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.

2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

3. All'udienza del 6 marzo 2024, la Procura regionale ha confermato le

conclusioni di cui agli atti scritti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione alle convenute e, quindi, l'integrità del contraddittorio, ne dichiara la **contumacia**. In particolare, le notifiche risultano perfezionate in data 2.11.2023 sia nei confronti della società R.V. Group, che della sig.ra Silvana Ricci.

2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste la **giurisdizione contabile**.

La recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione, con motivazione esaustiva, ha chiarito come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull'albergatore tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno anche dopo l'entrata in vigore dell'art.180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell'imposta di soggiorno. Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d'appello di questa Corte (da ultima, Sez. Il centr. app. n. 34/2024).

3. Nel **merito**, la domanda attorea è fondata.

Le odierne convenute, rispettivamente la società R.V. Group in quanto soggetto che aveva in gestione le strutture ricettive Hotel Le Conchiglie e Hotel Bella Romagna, e la signora Silvana Ricci, quale amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* della stessa sono chiamate a rispondere per non aver riversato interamente l'imposta di soggiorno riscossa nel periodo dal 2013 al 2017, in violazione di quanto previsto dall'art. 6 dal regolamento del Comune di Ravenna in materia di imposta di soggiorno, che disciplina la corresponsione dell'imposta di soggiorno ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento a Ravenna entrate spa, affidatario della gestione

dell'imposta. Quest'ultima è applicata nel Comune di Ravenna, ai sensi dell'art. 2 del sopra menzionato regolamento, a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/18, hanno chiarito che, "poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o 'albergatore') attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato".

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

In particolare, nella fattispecie in esame la società R.V. Group ha omesso di riversare al Comune di Ravenna parte dell'imposta di soggiorno riscossa tra il 2013 e il 2017 dalle strutture ricettive Hotel Le Conchiglie e Hotel Bella Romagna per un importo pari a 25.022,49.

Le convenute, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione dei riversamenti di cui viene contestata la mancata effettuazione o nella riconducibilità dell'omissione a cause a loro non imputabili. Di tali comportamenti, caratterizzati dall'elemento psicologico del dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, devono essere, pertanto, chiamate a rispondere.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'*an*, dev'essere verificata la

determinazione del danno operata dalla Procura, che lo ha quantificato in 25.022,49 euro.

Tale quantificazione è corretta, giacché, come riscontrabile dalla dall'annotazione n. 49356/2023 del 9 febbraio 2023 della Guardia di Finanza- Nucleo di Polizia economico finanziaria di Ravenna – Sezione tutela spesa pubblica, e in particolare dagli allegati n. 13 e 25 alla stessa, tali importi corrispondono al debito residuo riferito alle due menzionate strutture (12.091,08 euro riferiti all'Hotel Le Conchiglie e 12.931,41 euro relativi all'Hotel Bella Romagna), al netto dei diritti di notifica e di procedure esecutive, nonché degli interessi di mora.

5. Per le considerazioni sopra esposte, le odierne convenute: la R.V. Group srl, in qualità di gestore delle due strutture ricettive Hotel Le Conchiglie e Hotel Bella Romagna, nonché la sig.ra Silvana Ricci, suo amministratore unico e rappresentante legale *pro tempore*, **sono responsabili del danno cagionato al Comune di Ravenna, pari a 25.022,49 euro**, per l'omesso riversamento della quasi totalità dell'imposta di soggiorno riscossa dalle sopra menzionate strutture tra il 2013 e il 2017. Devono essere, altresì, chiamate a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme rimosse e non riversate dalle date di scadenza dei pagamenti (individuata al quindicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare dall'art. 6, comma 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Ravenna) dalla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali, da tale data fino al soddisfo.

6. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione.

ACCOGLIE

la domanda attorea come da motivazione e, per l'effetto,

CONDANNA

in solido le convenute R.V. Group srl, e RICCI Silvana al pagamento, in favore del Comune di Ravenna, dell'importo di **25.022,49 euro** (venticinquemilaventidue/49), oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalle date di scadenza dei termini trimestrali per i versamenti sino alla data di deposito della presente sentenza, ed interessi legali sulle somme rivalutate dal suddetto deposito fino al soddisfo.

giudizio, che si liquidano in euro 64,00 euro (sessantaquattro/00 euro).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6 marzo 2024.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Riccardo PATUMI

Tammaro MAIELLO

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 04 aprile 2024

Il Direttore di Segreteria

Dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)